

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi En. Fo. e Ba. Ba. convennero in giudizio la società Cavallino Bianco Family S.p.a Grand Hotel (la quale a sua volta chiamò in causa, in manleva, la Cattolica S.p.a) e la Scuola Sci Ortisei, domandando che, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della struttura alberghiera convenuta in relazione al servizio " Bambini All-Inclusive" , ricompreso nel pacchetto turistico da costoro acquistato, quest'ultima fosse condannata, direttamente, o in concorso con la Scuola Sci di Ortisei, al risarcimento dei danni non patrimoniali da essi attori asseritamente patiti a cagione del predetto inadempimento, nella misura di euro 26.000,00 o in quella determinata equitativamente dal giudice.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, i quali contestarono la fondatezza delle avverse pretese, di cui chiesero il rigetto.

La vicenda posta a fondamento della pretesa attorea è stata puntualmente ricostruita, in fatto, dal primo giudice, nei seguenti termini.

" In data 28 marzo 2010, En. Fo., sua moglie Ma. Ba. Ba. e i loro due figli, Ra. e Ni., rispettivamente di 6 e 4 anni, si erano recati presso la cittadina di Ortisei per ivi trascorrere un periodo di vacanza fino al successivo 4 aprile. Il soggiorno era stato effettuato presso la struttura alberghiera Cavallino Bianco Family S.P.A. Grand Hotel, con trattamento in pensione completa, secondo la formula "Cavallino - Bianco All Inclusive", per un importo totale di euro 3.500,00, oltre extra. Il giorno del loro arrivo i due coniugi si erano recati presso la Scuola Sci di Ortisei, esercente la propria attività nei locali della struttura alberghiera, con la quale intercorreva un'apposita convenzione, dove avevano acquistato, dietro pagamento del corrispettivo di euro 408,50, il pacchetto settimanale di lezioni di sci per i propri figli.

La prestazione offerta dalla scuola di sci prevedeva che i maestri di sci avrebbero preso in consegna i bambini dagli animatori del mini club dell'albergo durante la mattina e, trasportati per mezzo di un proprio bus presso le piste di sci ove avrebbero trascorso parte della giornata con gli istruttori, li avrebbero poi ricondotti presso l'albergo nel pomeriggio, dove sarebbero stati presi in consegna dai dipendenti dell'albergo addetti al mini club ovvero dai rispettivi genitori.

Il giorno 2 aprile 2010, i pulmini sui quali erano trasportati i bambini avevano fatto ritorno in hotel intorno alle ore 16,00, come accadeva quotidianamente.

Una decina di minuti più tardi gli odierni attori era giunti nel piazzale antistante l'albergo, ove era presente solo la primogenita, Ra..

L'assenza del piccolo Ni. aveva quindi naturalmente preoccupato i genitori, i quali avevano da subito chiesto informazioni su dove si trovasse loro figlio al responsabile dell'accoglienza del mini club dell'albergo, Iv. Zi. (come confermato dalla stessa in sede di escussione testimoniale), la quale aveva detto loro che di lì a poco sarebbero arrivati altri pulmini con il resto dei bambini.

Trascorsa una decina di minuti senza che il bambino fosse giunto all'hotel, avevano chiesto nuovamente informazioni, allarmati dalla presenza dei compagni di Nicola, e dalla notizia ricevuta circa il fatto che fossero già arrivati tutti i pulmini. In tale contesto, il maestro di sci di Ni., Ge. Kl., gli aveva riferito di essere certo che il bimbo fosse salito sul pullman, ma di non aver prestato attenzione al fatto che fosse poi, effettivamente, sceso dal mezzo.

Andati a quel punto a controllare cosa fosse stato riposto nell'armadietto del bambino, avevano preso atto che questo era vuoto, realizzando allora che il bambino non aveva fatto rientro in albergo.

Nessuno dei presenti sapeva dove il piccolo si trovasse.

A questo punto Ma. Ba. Ba. si era allontanata alla ricerca del bambino, mentre il padre era rimasto nel piazzale di sosta dei pulmini con uno degli istruttori, Ge. Kl., il quale, a distanza di cinque minuti, gli aveva riferito che era stato contattato telefonicamente l'autista del pulmino, Jo. Go., il quale, dopo una verifica all'interno del veicolo, mentre si trovava sulla via del ritorno e a circa 5 km di distanza dall'hotel, aveva accertato che il bambino era rimasto addormentato sui sedili posteriori del mezzo.

L'istruttore Pa. Ra. si era allora preoccupato di andare a prendere personalmente il bambino ancora addormentato con il proprio mezzo, riportandolo così ai genitori incolume e ignaro dell'accaduto.

Il giorno successivo Ni. era stato nuovamente affidato alla stessa scuola sci, e in particolare agli stessi istruttori che il giorno precedente si erano resi autori dell'inconveniente appena descritto. Il bambino, quindi, come avvenuto nei giorni precedenti, era stato accompagnato con le stesse modalità presso gli impianti di sci e da qui riaccompagnato in albergo.

Il pomeriggio dello stesso giorno vi era stata inoltre una riunione alla quale aveva presenziato parte dello staff dell'hotel e della Scuola, e in particolare il direttore della struttura, i dipendenti addetti al miniclub e gli istruttori della Scuola sci, al fine di chiarire l'accaduto ai genitori di Ni., anche loro presenti.

Le vacanze della famiglia Fo. si erano poi protratte fino al termine originariamente previsto e senza che vi fosse stato un mutamento dell'ordinario svolgersi della vacanza legato all'incidente occorso.”

Gli odierni attori hanno tuttavia lamentato di aver subito, una volta rientrati a casa dalle vacanze e nonostante il breve lasso di tempo intercorso tra la scomparsa e il ritrovamento del piccolo, un trauma psicologico con risvolti esistenziali, incidenti nella quotidianità della loro vita familiare, lavorativa e di relazione. In particolare, gli attori hanno asserito che l'immaginazione delle possibili conseguenze legate alla scomparsa del figlio hanno leso il loro senso "di fiducia e certezza in tutte le situazioni di distacco dai bambini (scuola, sport, baby sitter etc.)".”

La causa, istruita con produzioni documentali, prova per testimoni e interrogatorio formale delle parti, è stata decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 420/2016, pubblicata il 10 febbraio 2016.

Il giudice di prime cure, previa qualificazione della domanda di parte attrice quale domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da inadempimento di obbligazione contrattuale, ha svolto le seguenti considerazioni.

La prestazione oggetto dell'obbligazione contrattualmente assunta dalla Scuola di Sci di Ortisei era costituita, oltre che dalle lezioni del corso in sé, anche dall'attività strumentale di prelievo dei bambini dall'albergo e da quella di riaccompagnamento dei medesimi presso la struttura alberghiera; era evidente, pertanto, che la Scuola Sci avesse assunto una posizione di garanzia nei confronti dei minori presi in carico, dalla loro presa in consegna da parte degli istruttori della scuola sci al mattino, alla riconsegna degli stessi agli animatori dell'albergo (o, eventualmente, ai genitori) al ritorno dalla giornata di lezione.

Qualificata la condotta tenuta dalla Scuola di Sci come inesatto adempimento dell'obbligazione, in quanto il bambino era stato di fatto dimenticato sul pulmino, ritenuto pacifico che il bambino non aveva subito, né rischiato di subire alcun danno, e ritenuta altresì pacifica la riconoscibilità, in via pretoria, del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di tipicità richiamate dall'art. 2059 c.c, e, in particolare quando esso sia stato causato dall'inadempimento di un'obbligazione, il Tribunale ha, tuttavia, escluso, nel caso di specie, la risarcibilità del pregiudizio lamentato dagli attori, alla luce dei criteri principi

espressi in materia dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U sentenza nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008).

Il Tribunale ha, in proposito, osservato come gli attori avessero allegato di aver patito un danno non patrimoniale consistito nella lesione di un diritto inviolabile qual è quello alla salute, nonché il pregiudizio non patrimoniale dipendente dalla lesione dell'interesse all'integrità della loro sfera familiare. “ Per ciò che qui interessa, il primo pregiudizio sarebbe consistito in un disturbo post traumatico da stress cronico. Per quanto concerne, invece, il pregiudizio esistenziale, lo stesso sarebbe costituito dal pregiudizio individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita cui i danneggiati potevano fare legittimo affidamento, ossia nella compromissione della dimensione esistenziale della loro persona. Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale soggettivo, perché non consistenti in una mera sofferenza, e non integranti il mero danno biologico, inteso come lesione all'integrità psicofisica, bensì consistenti nel non poter più fare” .

Ciò posto il Tribunale ha ritenuto che, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, gli allegati pregiudizi ben potevano essere inclusi nella fattispecie del danno non patrimoniale risarcibile, essendo gli stessi causalmente riconducibili alla lesione di interessi giuridicamente qualificati, inerenti valori inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Tuttavia, ha ritenuto che l'inesatta esecuzione della prestazione da parte dei convenuti, anche laddove si fosse potuta individuare quale causa materialmente efficiente dei denunciati danni subiti, non avesse assunto una portata tale da legittimare la risarcibilità del danno patito;

il fatto che nel corso della stessa vacanza, nei giorni immediatamente successivi all'episodio descritto, gli attori non avessero minimamente alterato lo svolgimento della stessa, ed avessero anzi continuato ad affidare i loro figli al mini club dell'albergo e agli stessi istruttori di sci, facendo loro proseguire le stesse attività svolte nei giorni precedenti, oltretutto mediante le stesse modalità, doveva ritenersi sintomatico del fatto che l'inconveniente capitato agli attori e al piccolo Ni. fosse stato solo fonte di ansia nell'immediatezza dell'accaduto, senza che lo stesso avesse determinato, nel proseguo, conseguenze negative sulla persona dei genitori e del bambino.

Si trattava, infatti, ad avviso del Tribunale, di inadempimento che aveva comportato una lesione lieve degli interessi dedotti dagli attori, non meritevole di tutela risarcitoria, “ in considerazione del ridotto tempo in cui si erano perse notizie del bambino e del fatto che il mistero era stato risolto appurando che il bimbo si era semplicemente addormentato nel bus e tale era rimasto fino alla

sua riconsegna tra le braccia del padre” ; il pregiudizio subito era stato, pertanto, di entità ed intensità talmente tenue da dovere essere certamente ricompreso all'interno del confine della tolleranza giustificata dal principio di solidarietà enunciato dalla Suprema Corte.

Ha infine rilevato che, in ogni caso, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, avrebbe comunque trovato applicazione il limite al risarcimento di cui all'art. 1225 cod. civ, non potendosi sostenere che una violazione del tipo di quella verificatasi nel caso di specie potesse costituire una causa tipica, prevista o prevedibile del danno poi asseritamente subito dagli attori, ai sensi della citata norma, “ non costituendo le conseguenze dannose lamentate dagli attori un effetto normale e tipico dell'incidente oggetto di causa, secondo il principio della c.d. regolarità causale.”

Il giudice di prime cure ha pertanto rigettato la domanda proposta dagli attori condannandoli alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti convenute.

Con atto di citazione tempestivamente notificato, En. Fo. e Ma. Ba. Ba. S.A propongono appello avverso la predetta sentenza.

Con primo motivo d'appello lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda istruttoria di cancellazione delle considerazioni sconvenienti e dei giudizi offensivi espressi dai convenuti nei confronti degli attori e sulla conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c., da loro formulate nelle prime memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..

Con secondo motivo gli appellanti sostengono che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che le pretese risarcitorie formulate dagli stessi in primo grado fossero dirette unicamente al ristoro dei danni non patrimoniali; il Tribunale, infatti, pur avendo accertato che i fatti oggetto di causa costituivano una forma di inadempimento contrattuale dell'obbligazione contratta dalla convenuta, non avrebbe però fatto discendere alcuna conseguenza, non pronunciandosi sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.

Al riguardo allegano ulteriori e più gravi effetti ascrivibili al detto inadempimento contrattuale, quali il venir meno delle aspettative di piacere e di relax legate al soggiorno turistico acquistato e, dunque, la violazione dell'obbligazione di risultato che, nel caso di specie, integrerebbe la fattispecie del risarcimento del danno c.d. da vacanza rovinata.

Con terzo motivo di appello censurano l'operato del giudice di prime cure per aver ritenuto che dall'inadempimento suddetto fosse derivata una lesione futile degli interessi degli attori, pertanto non meritevole di tutela, non essendo superata la soglia minima di tollerabilità richiesta a tal fine.

In particolare, secondo gli appellanti, la sussistenza e la portata del danno non patrimoniale subito può essere valutata alla stregua di alcuni elementi che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato, che invece consentirebbero di inquadrare la lesione lamentata dagli appellanti non nell'ambito di una semplice ansia del momento ma in quella di un disagio duraturo che ha modificato la propria esistenza, quali, segnatamente:

- le conseguenze ancor più tragiche che si sarebbero potute verificare il giorno dell'episodio della scomparsa di Ni. se non fossero stati presenti i genitori, quali l'abbandono del minore dentro al pulmino per un periodo di tempo prolungato;

- l'irrilevanza dell'arco di tempo nel quale i genitori non avrebbero saputo dove si trovava il loro figlio, in quanto sarebbe stato decisivo il turbamento loro cagionato da tale circostanza a prescindere dal percorso temporale che ha portato al ritrovamento del piccolo Ni.;

- il fatto che la vacanza si sia svolta durante la settimana che si è conclusa con la Pasqua, e che il giorno in cui si è verificato l'evento lesivo fosse proprio il giorno della vigilia di detta festività, essendo di tutta evidenza l'impossibilità, nonché l'inopportunità, di anticipare il rientro degli attori in Sardegna in tale data;

- il fatto che gli appellanti, il giorno dopo la vicenda lesiva de qua, abbiano continuato ad affidare i propri figli al personale dell'albergo esclusivamente in occasione delle gare di fine corso, solo per non frustrare le aspettative del piccolo Ni. e nella misura in cui i genitori potessero essere presenti per poter controllare i figli durante tutta la durata delle gara per poi riprenderli in consegna al termine della stessa.

Al fine di accertare gli esiti traumatici che la vicenda per cui è causa ha ingenerato negli odierni appellanti, viene reiterata in tale sede la richiesta di consulenza tecnica specialistica d'ufficio.

Con quarto e ultimo motivo di appello censurano il capo della sentenza che ha statuito sulle spese processuali ponendole integralmente in capo agli attori. L'inadempimento contrattuale di fatto accertato dal giudice, ma sostanzialmente non dichiarato in sede di decisione, giustificerebbe, ad avviso degli appellanti, quantomeno una diversa, e probabilmente opposta, pronunzia anche in ordine

alla soccombenza e alla conseguente condanna alle spese del giudizio di primo grado, di cui chiedono la compensazione.

La Cavallino Bianco Family s.p.a Grand Hotel, costituendosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Si sono costituite altresì la Scuola di Sci & Snowboard Ortisei e la soc. Cattolica Assicurazioni Coop a r.l. eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'appello e ne hanno chiesto il rigetto.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, deve essere, evidentemente disattesa; lo strumento introdotto da tale norma, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 91/2016) costituisce un provvedimento filtro in appello, di contenuto tipicamente decisorio e applicabile alle impugnazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte in quanto manifestamente infondate. Deve, tuttavia, osservarsi che la citata norma con l'inciso "fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello", allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c." Nel caso di specie, all'udienza di trattazione il giudizio è proseguito in modo ordinario e la causa è stata trattenuta a decisione dal Collegio.

Nel merito si osserva.

Il primo motivo di appello deve essere disatteso.

Quanto alla asserita violazione dell'art. 112 da parte del primo giudice per omessa pronuncia sull'istanza istruttoria ex art. 89 c.p.c. e sulla connessa domanda risarcitoria, è sufficiente ricordare che secondo il consolidato e costante orientamento della Suprema Corte: " Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (articolo 89 del Cpc), in considerazione della forma per esso prevista (l'ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo), ha

carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l'eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio; pertanto, siffatto provvedimento, anche se sia contenuto nel provvedimento che definisce la controversia non può costituire oggetto di impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 17547 del 19/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015). Sì che non è configurabile la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione a una pronuncia non dovuta da parte del giudice del merito. (Cfr. Cass. n. 2194/2016)

Avuto riguardo al secondo motivo di appello, giova ricordare che “ per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (v. Cass. n. 24632/ 2015)” .

Nella specie, correttamente il Tribunale ha limitato la sua decisione esclusivamente alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo stata neppure allegata dagli attori la sussistenza, nella fattispecie in esame, di una lesione di un interesse patrimoniale.

I predetti, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure hanno in primo luogo individuato il titolo della loro pretesa, ovvero l'inadempimento contrattuale della struttura alberghiera convenuta, per poi formulare una domanda risarcitoria, facendo valere esclusivamente il danno derivante dalla lesione del proprio diritto alla salute e dell'interesse all'integrità della loro sfera familiare, come conseguenza di tale inadempimento; non si evince alcuna deduzione, invece, in ordine a un danno di natura patrimoniale. Né tale carenza di allegazione può essere colmata dal mero richiamo del tutto generico al “ risarcimento di tutti i danni patrimoniali” , contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione del giudizio di prime cure.

Ne consegue la novità della domanda avente ad oggetto il “ risarcimento dei danni patrimoniali derivati dal mancato pieno godimento della vacanza rispetto alle aspettative di piacere auspiccate attraverso l'acquisto del soggiorno turistico” che, pertanto, ai sensi dell'art. 345 c.c., deve ritenersi inammissibile.

In ogni caso per mera completezza si osserva che il c.d. “ danno da vacanza rovinata” è privo del carattere della patrimonialità che gli si vuole attribuire trattandosi di una voce di danno dalla giurisprudenza intesa come “ disagio psico - fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata” (Cass. n. 14662/2015; vedi anche n. 12143/2016 e n.

17724/2018), che prende in considerazione la lesione alla sfera dinamico - relazionale del soggetto coinvolto.

È altresì infondato il terzo motivo d'appello.

Ad avviso della Corte deve trovare, infatti, piena conferma la valutazione eseguita dal primo giudice circa la scarsa rilevanza del pregiudizio subito dagli attori e la conseguente esclusione nella fattispecie in esame di un'ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile.

Come già ricordato dal primo giudice è, infatti, pacifico in giurisprudenza che il danno cd. esistenziale sia integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non di un "mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità." (V. Cass. n. 27229 del 2017; conforme anche Cass., n. 21059/2016; Cass., n. 19641/ 2016; Cass., n. 16992/2015; Cass., Sez. Un. n. 26972/2008; Cass. Sez. Un. n. 26973/2008).

Nel caso di specie, pacifica in causa la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle risultanze processuali, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il ridotto lasso temporale nel quale si sarebbe prodotta l'asserita lesione assume valore determinante nella valutazione dell'entità del danno subito.

Invero, proprio il fatto che il turbamento e l'ansia scaturiti dal non sapere dove si trovasse il piccolo Ni. sia durato per un periodo di circa 20 minuti, essendo lo stesso stato ritrovato subito dopo a bordo del pulmino ove dormiva, ed essere riconsegnato nelle braccia del padre ancora addormentato, evidenzia la lieve entità del pregiudizio, dovendosi escludere, secondo un giudizio di ragionevolezza, che un episodio di tal fatta abbia influito in maniera significativa sulla persona dei genitori (e tantomeno sul bambino, che non si è minimamente accorto dell'accaduto), causando uno sconvolgimento esistenziale nella vita degli stessi, presupposto per il riconoscimento dell'invocata tutela.

Deve, inoltre, osservarsi che le dedotte conseguenze " ancor più tragiche" che si sarebbero potute verificare ma che di fatto non si sono verificate, non possono certamente essere oggetto della domanda risarcitoria, posto che è compito del giudice decidere sulla base dei fatti posti a fondamento della pretesa e non su ciò che ipoteticamente sarebbe accaduto se la vicenda si fosse svolta con modalità differenti; diversamente opinando ci si troverebbe a pronunciarsi su una domanda nuova fondata su fatti diversi nonché estranei alla vicenda per cui è causa, incorrendo nell'ipotesi vizio di ultrapetizione.

Trattasi dunque di doglianza inidonea a censurare la su indicata ratio decidendi e inammissibilmente formulata in questa sede, poiché presupponente un accadimento fattuale del tutto astratto e irrilevante.

Quanto infine al comportamento tenuto dai genitori nei giorni immediatamente successivi al fatto, l'affermazione dell'appellante circa l'impossibilità di far rientro in Sardegna e la decisione di affidare nuovamente il proprio figlio agli istruttori di sci esclusivamente in occasione della gara di fine corso per non frustrare le aspettative del piccolo Ni., non sono sufficienti a confutare quanto correttamente osservato sul punto dal primo giudice, le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questa Corte.

Invero, tale condotta, quand'anche dettata dalle ragioni indicate dagli appellanti, è sintomatica del fatto che l'inconveniente capitato il giorno prima non avesse turbato in alcun modo il loro soggiorno, avendo ingenerato in essi esclusivamente uno stato d'ansia momentaneo; tali assunti sono, peraltro, dimostrati dalle testimonianze acquisite all'udienza del 29 gennaio 2014 dinnanzi al tribunale di Bolzano. In particolare, il maestro di sci Kl. Ge. ha riferito che il giorno successivo all'accaduto i coniugi Fo. “ mi hanno ringraziato per la settimana, e hanno detto che la faccenda era dimentica, anzi lo ha detto il papà” ; mentre il maestro di sci Pa. Ra. ha confermato di aver visto la sig. Ba. quello stesso giorno osservando come “ era tranquilla” ;

infine, il direttore dell'albergo, Senoner Leander, ha dichiarato: “ ricordo che il papà aveva confermato che il bimbo non si era accorto di nulla e che non vi sarebbero state conseguenze per Ni., che lui si sarebbe riservato di agire per vie legali ma che voleva tornare in vacanza in Hotel” .

Quanto al dedotto danno biologico, consistente in una diagnosticata patologia di disturbo post-traumatico da stress cronico manifestatasi in capo ai coniugi dopo il rientro dalla vacanza, deve escludersi che esso possa essere ricondotto eziologicamente all'inadempimento contrattuale delle convenute.

Al riguardo occorre ricordare che “ l'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale è circoscritto dal criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni diretti ed immediati, ed inoltre i danni mediati ed indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verifica rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza.” (Cass. n. 24850/15)

Secondo l'id quod pluerumque accidit, infatti, una circostanza di scarsa entità lesiva come quella descritta, che può essere circoscritta, come correttamente osservato dal giudice, a una fonte di ansia nell'immediatezza dell'accaduto, non

può evidentemente aver causato materialmente l'evento dannoso lamentato, che risulta avere natura eccessivamente spropositata rispetto all'accaduto.

Tali considerazioni rendono, evidentemente, superfluo l'esame delle richieste istruttorie formulate dall'appellante ("CTU diretta ad accertare l'entità dei danni non patrimoniali subiti dagli odierni appellanti a seguito della lesione subita per effetto dell'accertato inadempimento e delle sue conseguenze"), del tutto irrilevante ai fini della decisione.

Con riferimento, infine, al quarto motivo di appello, la Corte osserva come il primo giudice abbia correttamente applicato i dettami di cui all'art. 91 c.p.c. co. 1 in base al quale "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa." ; la regolamentazione delle spese processuali è infatti consequenziale ed accessoria rispetto alla definizione del giudizio che, nel caso di specie, si è concluso con la totale soccombenza degli attori non avendo trovato accoglimento le domande dagli stessi proposte. Correttamente, pertanto, le spese del primo grado del giudizio sono state poste a carico degli odierni appellanti, dovendosi confermare la sentenza sul punto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, trovando, pertanto, piena conferma la sentenza impugnata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione "Indeterminabile - complessità bassa" applicando i valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 420/2016 del Tribunale di Cagliari, così provvede:

1. rigetta l'appello proposto da En. Fo. e Ma. Ba. Ba. e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della Cavallino Bianco Family S.P.A Grand Hotel che

liquida nella somma di E 3.308,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese vive documentate Iva ed accessori di legge, 3. condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della Scuola sci e Snowboard Ortisei che liquida nella somma di E 3.308,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese vive documentate Iva ed accessori di legge.

4. condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della Società Cattolica di Assicurazioni Coop a r.l. che liquida nella somma di E 3.308,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese vive documentate Iva ed accessori di legge,

5. Dichiaro che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 6.12.2018

Depositata in Cancelleria il 17/12/2018